

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

ART. 1. PREMESSA

1.1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, del decreto del Ministro della Sanità 16 febbraio 1994, n. 190, "*Regolamento recante norme per il Riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali*", del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, e dell' "*Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie*" approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Provincia Autonoma di Bolzano (rispettivamente con leggi nn. 05/2015, n. 09/2015, n. 05/2015 e n. 05/2015), provvede a realizzare progetti finalizzati, tra l'altro, nei seguenti ambiti: ricerca e sperimentazione in ambito veterinario, sorveglianza epidemiologica compresa la gestione delle emergenze sanitarie, supporto alla clinica dei *pet* e sviluppo di particolari settori di attività nei quali è chiamato a operare l'Istituto per il conseguimento degli obiettivi legati alla *mission* istituzionale e all'esecuzione dei propri compiti. Tali progetti, di norma, sono finanziati, totalmente o parzialmente, con fondi a destinazione vincolata da organismi pubblici e privati e riguardano materie di competenza dell'Istituto comprese le attività che, sebbene non vengano individuate puntualmente dalla normativa dell'IZSVe, rientrano nello sviluppo di particolari settori di attività nei quali è chiamato a operare l'Istituto.

1.2. Nell'ambito dei progetti di cui al punto 1.1 l'Istituto provvede ad assegnare borse di studio a giovani che vogliano acquisire una preparazione sia iniziale, sia avanzata, o specializzarsi in determinate aree, ovvero a persone già formate che abbiano interesse a completare il loro percorso formativo con nuove esperienze, approfondire ulteriormente le loro competenze in un particolare settore, inserendosi in un contesto lavorativo in cui si svolgono anche attività altamente specialistiche in un'ottica di interscambio di conoscenze e competenze. Le borse di studio possono essere assegnate sia in ambito sanitario che in quello tecnico-amministrativo connesso a progettualità sanitarie o di supporto alle stesse. Le borse di studio conferite nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa sono limitate al 10% del totale delle borse di studio complessivamente assegnate, al fine di assicurare la preminente destinazione delle risorse all'area sanitaria.

1.3. Lo scopo principale della borsa di studio, infatti, è quello di favorire l'apprendimento e l'affinamento formativo-professionale del borsista anche mediante il suo temporaneo inserimento nelle attività delle strutture operative dell'Istituto con un approccio improntato al raggiungimento di obiettivi specifici, nei modi e nei tempi necessari.

1.4. Il presente Regolamento ha, quindi, lo scopo di individuare, oltre ai requisiti e alle modalità per il conferimento delle suddette borse di studio, una modalità di individuazione dei beneficiari che, nel rispetto dei criteri fondamentali di trasparenza e imparzialità, sia idonea ad accertare l'effettiva attitudine dei candidati, garantendo nel contempo economicità e celerità nell'espletamento della procedura stessa.

1.5. A garanzia di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa le modalità utilizzate dall'Istituto per l'individuazione dei borsisti sono contenute nel presente Regolamento, pubblicato nel sito internet dell'Istituto www.izsvenezie.it.

ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento delle seguenti tipologie di **borse di studio**:

- **LIVELLO 1**: conferite a diplomati, laureati, laureati specialisti/magistrali che, per il completamento dell'iter formativo, siano disponibili a effettuare un'esperienza pratica in attività che non richiedono una particolare preparazione.
- **LIVELLO 2**: conferite a diplomati, laureati, laureati specialisti/magistrali che abbiano maturato almeno **1 anno** di esperienza, a qualsiasi titolo e documentabile, in ambito pubblico e/o privato nei settori di pertinenza dell'Istituto.
- **LIVELLO 3**: conferite a diplomati, laureati, laureati specialisti/magistrali che abbiano maturato almeno **2 anni** di esperienza, a qualsiasi titolo e documentabile, in ambito pubblico e/o privato nei settori di pertinenza dell'Istituto per la partecipazione ad attività di ricerca caratterizzata da particolare complessità tecnica o da particolare disagio operativo (es. attività presso laboratori con alti livelli di sicurezza o attività sul campo, anche all'estero) o richiedenti un particolare impegno temporale del soggetto (es. partecipazione alla gestione di emergenze).
- **LIVELLO 4**: differisce da quella di livello 3 per la preparazione e le conoscenze possedute dal candidato nelle materie oggetto del progetto formativo e di ricerca della borsa di studio, nonché per la complessità del contesto operativo in cui sarà inserito il borsista (es: attività dei Centri di Referenza internazionali).

Il possesso dei requisiti sopra descritti dovrà essere debitamente documentato e sarà oggetto di valutazione con le modalità sotto specificate.

Le attività di ricerca cui parteciperanno gli assegnatari della presente borsa di livello 4 sono caratterizzate da un percorso formativo altamente qualificante svolto in aree di preminente interesse strategico dell'Ente.

Per questo livello sono previsti due sottolivelli denominati 4a e 4b. Gli assegnatari delle borse di studio di questi due sottolivelli dovranno avere i seguenti requisiti minimi:

- **SOTTOLIVELLO 4a**): Diplomati, laureati, laureati specialisti/magistrali in possesso di *curriculum vitae* comprovante conoscenze e percorso formativo-professionale adeguato alla complessità del campo operativo in cui sarà inserito il borsista;
- **SOTTOLIVELLO 4b**): Laurea specialistica/magistrale, Dottorato di ricerca/Scuola di specializzazione/Master attinente all'area scientifica in cui opererà e possesso di *curriculum vitae* comprovante conoscenze e percorso formativo-professionale adeguato alla complessità del contesto operativo in cui sarà inserito il borsista.

ART. 3. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE

3.1. L'individuazione del beneficiario della borsa di studio avviene mediante ricorso a elenchi di idonei, suddivisi per tipologie di titolo di studio.

3.2. Al fine di assicurare massima pubblicità e trasparenza e di ampliare la platea dei candidati interessati a svolgere un periodo formativo presso l'IZSVe, l'Istituto utilizza oltre al proprio sito internet www.izsvenezie.it anche i *social media* istituzionali attivati.

3.3. La formazione e l'implementazione dei suddetti elenchi avviene a seguito dell'espletamento delle procedure di seguito descritte, a cui i candidati possono partecipare mediante l'iscrizione

tramite un portale accessibile dal sito Internet dell'Istituto, compilando un *format* elettronico per l'inoltro della domanda di partecipazione, secondo il proprio titolo di studio.

3.4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, l'Ufficio preposto (di seguito "Ufficio") inserisce i nominativi dei candidati nei relativi elenchi sulla base delle dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda. Ai sensi delle procedure di cui al presente Regolamento, l'Ufficio provvede periodicamente, di norma ogni 6 (sei) mesi, all'aggiornamento degli elenchi di idonei in funzione delle esigenze dell'Istituto e in relazione ai progetti previsti per le attività per le quali il borsista è chiamato a operare.

ART. 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1. Per iscriversi agli elenchi di idonei, i candidati devono accedere al sito internet dell'Istituto e, tramite il *link* diretto posto nella sezione relativa alle Borse di studio (*link: <https://www.izsvenezie.it/amministrazione/concorsi-e-selezioni/borse-di-studio/>*), vengono rimandati a un *format* per la compilazione della domanda di partecipazione.

4.2. I candidati, dopo essersi registrati al sito con utente e *password* personali, selezionano l'elenco di idonei per il conferimento di borse di studio al quale il loro titolo di studio permette l'iscrizione e accedono alla schermata di registrazione della domanda per compilare le varie sezioni.

4.3. In particolare, i candidati devono indicare analiticamente, in forma di autocertificazione: i titoli accademici e i titoli di studio posseduti, il percorso formativo e professionale maturato sia presso pubbliche amministrazioni sia presso privati, l'eventuale produzione scientifica, e la partecipazione a eventi di formazione e/o aggiornamento.

4.4. I candidati possono compilare la domanda di partecipazione in più momenti; le domande si intendono acquisite solo quando i candidati confermano definitivamente i dati inseriti e procedono al relativo invio.

4.5. I candidati riceveranno un'*e-mail* di conferma di iscrizione con allegato un file formato PDF con i dati inseriti, che verrà inviata automaticamente anche all'Ufficio. L'iscrizione, così, si ritiene conclusa.

È facoltà dell'Ufficio richiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.

ART. 5. REQUISITI DI AMMISSIONE AGLI ELENCHI DI IDONEI

5.1. L'Ufficio provvede a inserire nei relativi elenchi i nominativi dei candidati che hanno presentato la domanda sulla base delle autocertificazioni rese.

5.2. Costituisce requisito specifico di ammissione il possesso di uno tra i titoli di studio elencati nell'apposita sezione del sito istituzionale (*link: <https://www.izsvenezie.it/amministrazione/concorsi-e-selezioni/borse-di-studio/>*).

5.3. I titoli di studio conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia, quindi, per essere considerati validi ai fini dell'ammissione agli elenchi di idonei per il conferimento di borse di studio è necessario chiedere e ottenere il loro riconoscimento ai corrispondenti titoli di studio conseguibili in Italia da parte degli Organi competenti, ai sensi della normativa vigente in materia.

5.4. È onere del candidato attivare la procedura di riconoscimento del titolo di studio estero posseduto (Equipollenza) ai sensi dell'art. 2 della legge 148/2002 mediante la quale l'Autorità

scolastica o l'Università determina l'equipollenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all'estero a un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano.

5.5. Qualora il candidato, al momento della compilazione della propria domanda *on-line* per l'inserimento nell'elenco di idonei, non fosse ancora in possesso del certificato di equipollenza, può comunque presentare la propria domanda unitamente alla richiesta di riconoscimento dell'equipollenza del proprio titolo di studio, nelle more del rilascio della necessaria documentazione. In tal caso, l'Ufficio provvederà ad aggiornare il relativo elenco specificando che il candidato è stato inserito *con riserva*. Per quanto riguarda, invece, le procedure di reclutamento, di cui all'art. 7, per laureati V.O./Specialisti/Magistrali in Medicina veterinaria, in Biologia e in Chimica, il candidato verrà ammesso alla selezione *con riserva*.

5.6. L'eventuale conferimento della borsa di studio ai candidati idonei potrà avvenire, quindi, solo subordinatamente al ricevimento della certificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio e la relativa verifica da parte dell'Ufficio.

ART. 6. NON AMMISSIONE AGLI ELENCHI DI IDONEI

6.1. Costituisce motivo di non ammissione la mancanza del possesso del titolo di studio previsto per l'elenco di idonei per il quale si presenta la domanda di partecipazione. L'Ufficio provvede a comunicare al candidato il motivo di non ammissione.

ART. 7. SELEZIONE PER I CANDIDATI IN POSSESSO DELLE LAUREE V.O./SPECIALISTICHE/MAGISTRALI IN BIOLOGIA, CHIMICA E MEDICINA VETERINARIA - COMMISSIONI

7.1. Fermo restando quanto sopra disposto ai fini del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, l'idoneità dei candidati all'inserimento negli elenchi di idonei per laureati V.O./Specialisti/Magistrali in Medicina veterinaria, in Biologia e in Chimica è valutata, con selezione pubblica, da Commissioni esaminatrici appositamente nominate.

7.2. Le Commissioni, nominate dal Direttore generale, sono composte da tre dirigenti del ruolo sanitario in possesso della medesima laurea oggetto della selezione.

7.3. Le funzioni di segretario sono svolte da personale amministrativo.

7.4. Non possono far parte delle Commissioni i componenti dell'organo di indirizzo politico dell'Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

7.5. Non possono far parte delle Commissioni, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; l'Ufficio provvede ad acquisire le relative dichiarazioni.

7.6. I componenti della Commissione e il segretario sono tenuti ad astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi della normativa vigente in materia.

7.7. La selezione si svolge tramite l'espletamento di un'eventuale prova preselettiva e un colloquio.

7.8. Entrambe le prove vertono nelle materie di seguito indicate:

LAUREATI IN BIOLOGIA

- *Argomenti di biologia molecolare con particolare riferimento alle procedure diagnostiche di tipo biomolecolare applicabili in diagnostica veterinaria e in microbiologia alimentare e ai loro metodi di validazione;*
- *Conoscenza di procedure diagnostiche “Tradizionali” che trovano pratica applicazione in campo veterinario: colture cellulari, test immunoenzimatici, anticorpi monoclonali;*
- *Microbiologia degli alimenti;*
- *Statistica: nozioni generali di statistica, rilevazioni statistiche; elaborazione e rappresentazione grafica dei dati;*
- *Sicurezza e qualità nei laboratori di prova;*
- *Legislazione sanitaria con particolare riferimento alla legislazione degli Istituti Zooprofilattici;*
- *Conoscenza della lingua inglese.*

LAUREATI IN CHIMICA

- *Chimica generale; chimica organica, chimica merceologica; tecniche analitiche in chimica organica, inorganica e analitica; chimica degli alimenti di origine animale e ad uso zootecnico, principi di tossicologia, analisi chimico farmaceutica; analisi di residui e contaminanti, organici e inorganici, in ambito zootecnico e loro criteri tecnici; tecniche immunochimiche; conoscenze di impostazioni di piani sperimentali per lo studio della deplezione residuale in animali da reddito;*
- *Conoscenze di progettazione, messa a punto e validazione di metodologie chimiche di analisi e controllo;*
- *Conoscenze chemiometriche di gestione e valutazione statistiche di dati generati da analisi chimica;*
- *Sicurezza e qualità nei laboratori di prova;*
- *Legislazione sanitaria con particolare riferimento alla legislazione degli Istituti Zooprofilattici.*
- *Conoscenza della lingua inglese.*

LAUREATI IN MEDICINA VETERINARIA

- *Eziologia, patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi di laboratorio, epidemiologia, profilassi e controllo delle malattie infettive e parassitarie degli animali;*
- *Malattie esotiche: valutazione del rischio, conoscenze di base sulla loro diffusione a livello internazionale, aspetti di salute pubblica, emergenze epidemiche e loro gestione;*
- *Sicurezza alimentare: legislazione, microbiologia degli alimenti, criteri generali di analisi del rischio, metodi epidemiologici applicabili al controllo degli alimenti, zoonosi a trasmissione alimentare, sistemi di autocontrollo, emergenze nel settore alimentare e loro gestione;*
- *Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche: concetti generali;*
- *Legislazione vigente in materia di sanità e benessere animale;*
- *Nozioni sull’organizzazione dei Servizi veterinari e sulle organizzazioni internazionali di interesse sanitario;*
- *Statistica: nozioni generali di statistica, rilevazioni statistiche sanitarie di interesse veterinario; elaborazione e rappresentazione grafica dei dati;*

- *Etologia e fondamenti della relazione uomo-animale;*
- *Sicurezza, biocontenimento e qualità nei laboratori di prova;*
- *Legislazione sanitaria con particolare riferimento alla legislazione degli Istituti Zooprofilattici.*
- *Conoscenza della lingua inglese.*

7.9. L'idoneità è stabilita dalla Commissione attraverso la valutazione delle dichiarazioni rese in forma di autocertificazione al momento della presentazione della domanda e del colloquio, è riportata nella "Scheda di valutazione", redatta per ogni candidato.

7.10. L'Ufficio provvede a pubblicare nel sito internet dell'Istituto, in corrispondenza della Sezione dedicata alla specifica selezione, il calendario delle prove selettive per lo specifico titolo di studio, unitamente all'elenco dei candidati ammessi a sostenerle, di norma almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'eventuale prova preselettiva/colloquio.

ART. 8. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DI IDONEI

8.1. I candidati dichiarati idonei in seguito alla selezione di cui al precedente art. 7, andranno a integrare l'elenco di idonei esistente, riferito a ciascun titolo di studio, a seguito di approvazione con atto del Direttore Generale.

8.2. Le richieste di inserimento nell'elenco di idonei per le figure non rientranti nelle tipologie di cui all'art. 7 sono inserite d'ufficio dall'Ufficio, negli appositi elenchi sulla base delle dichiarazioni rese in forma di autocertificazione in sede di compilazione della domanda.

8.3. Ogni elenco è redatto in ordine alfabetico e in base al titolo di studio posseduto.

8.4. Gli elenchi di idonei non danno luogo a formazione di graduatorie.

ART. 9. PERMANENZA NEGLI ELENCHI DI IDONEI

9.1. L'eliminazione del nominativo dalla lista degli idonei avviene al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- trascorsi 2 (due) anni dall'inserimento del candidato, senza che vi sia stato alcun conferimento di borsa di studio;
- trascorsi 2 (due) anni dalla cessazione per recesso dalla borsa di studio in assenza di nuovo conferimento;
- stipula di diversa tipologia di contratto con l'Istituto: assunzione a tempo determinato o indeterminato o incarico di collaborazione autonoma;
- espressa richiesta da parte del candidato;
- superamento dei limiti di durata massima complessiva della borsa di studio previsti dal presente Regolamento.

ART. 10. CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

10.1. Al fine del conferimento della borsa di studio, il Responsabile del progetto, in relazione alla natura delle attività allo svolgimento delle quali parteciperà il borsista, prende visione degli elenchi di idonei esistenti e procede all'esame e alla valutazione della domanda, contenente il *curriculum vitae*, redatta dal candidato al momento dell'inserimento nell'elenco di idonei.

10.2. Il Responsabile del progetto individua il candidato o i candidati più adatti al progetto da realizzare sulla base della documentazione di cui sopra.

10.3. Il Responsabile, quindi, potrà proporre l'assegnazione della borsa di studio sulla base dell'esame comparativo delle domande di iscrizione ovvero potrà sottoporre il candidato o i candidati individuati a un ulteriore colloquio conoscitivo.

10.4. Individuato il futuro assegnatario della borsa di studio, il Responsabile, autorizzato dal Direttore della Struttura Complessa afferente se non con esso coincidente, formula una **proposta motivata** di assegnazione di borsa di studio che dovrà contenere, tra l'altro:

- il titolo, la descrizione e gli obiettivi del progetto di ricerca o di supporto nel quale verrà inserito il borsista;
- la tipologia di borsa di studio da conferire;
- le motivazioni per le quali è richiesto il profilo selezionato;
- le finalità della borsa di studio (formazione e addestramento);
- le attività alle quali il borsista collaborerà;
- la durata della borsa di studio;
- la motivazione della scelta del candidato;
- l'indicazione del centro di costo cui imputare la borsa di studio.

ART. 11. INCOMPATIBILITÀ DELLA BORSA DI STUDIO

11.1. Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

11.2. Al fine di assicurare il pieno e proficuo svolgimento dell'attività formativa, la borsa di studio è **incompatibile** con:

- la sussistenza o l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- la sussistenza di rapporti di lavoro libero professionali durante il periodo della borsa di studio nei settori in cui opera l'Istituto;
- lo svolgimento o l'assunzione di incarichi di collaborazione occasionale, coordinata e continuativa o a progetto il cui compenso superi complessivamente l'ammontare di 15.000,00 euro lordi nell'arco dell'anno solare.

11.3. La borsa di studio è **compatibile** con lo svolgimento di dottorati di ricerca **non** collegati alla fruizione di assegni o borse di studio che non influiscano sul rendimento della stessa.

ART. 12. DURATA MASSIMA COMPLESSIVA DEI PERIODI DI BORSA DI STUDIO

12.1. La durata del singolo periodo della borsa di studio è di norma di 12 (dodici) mesi. La proroga senza soluzione di continuità della borsa di studio è ammessa una sola volta e solo nel caso in cui vi sia la necessità di completare la realizzazione del medesimo progetto o di un suo successivo sviluppo, purché venga rispettata l'area tematica di appartenenza e vi sia la necessaria copertura

finanziaria. La borsa di studio prorogata è della medesima tipologia della borsa di studio precedentemente conferita.

Ove non sia possibile procedere con la proroga della borsa di studio, si dovrà procedere con il conferimento di altra borsa di studio, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Tra una borsa di studio e quella successiva è previsto un intervallo di almeno 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza della prima borsa di studio. Tale termine è derogabile a fronte di improcrastinabili esigenze connesse alla formazione legata al progetto di ricerca, rappresentate dal dirigente responsabile del medesimo progetto, a seguito di autorizzazione della Direzione di Area di riferimento.

12.2. La durata complessiva dei periodi di borsa di studio attribuibile allo stesso soggetto, indipendentemente dalla tipologia di borsa di studio, è fissata in 4 (quattro) anni.

12.3. È possibile derogare a tale durata per un massimo di 2 (due) anni, solamente previa richiesta, scritta e motivata, dell'interessato e attestazione, sottoscritta e motivata, da parte del Responsabile della Struttura che gestisce la borsa di studio, nel caso in cui tale ulteriore periodo sia funzionale e indispensabile a completare il percorso formativo del soggetto, sia in termini di approfondimento delle nozioni acquisite che di ampliamento della materie oggetto di formazione.

ART. 13. ASSENZE

13.1. Le assenze a qualsiasi titolo effettuate dal borsista non devono essere tali da compromettere il buon esito della formazione legata al progetto nel quale è inserito e il proficuo sviluppo della borsa di studio, e vanno preventivamente concordate con il Responsabile del progetto, salvo i casi di eventi imprevedibili.

13.2. Nell'ipotesi di malattia che si protragga **oltre i 15 (quindici) giorni (di calendario)**, il Responsabile del progetto può proporre la sospensione della borsa di studio, anche per l'erogazione del compenso; la medesima sarà ripristinata alla ripresa dell'attività da parte del borsista.

13.3. In caso di gravidanza, la borsa di studio viene sospesa per il periodo di astensione obbligatoria. Su richiesta della borsista, in accordo con il Responsabile del progetto, è consentito lo svolgimento delle attività formative durante l'ottavo mese di gravidanza e poi fino alla data del parto in conformità alle modalità previste dalla normativa vigente in materia. La borsa di studio può essere prorogata solo nel caso in cui vi sia costanza di rapporto, per il periodo di astensione obbligatoria, e, comunque, nei limiti della necessaria copertura finanziaria sul medesimo centro di costo o altro affine.

ART. 14. COMPENSO

14.1. Ai borsisti è attribuito il compenso previsto dall'Amministrazione rispettivamente per le borse di studio livello 1, livello 2, livello 3 e livello 4. L'ammontare del compenso è determinato secondo le tabelle di riferimento approvate con atto del Direttore Generale ed è differenziato per i quattro livelli in base ai titoli di studio e post laurea posseduti dal candidato.

14.2. Il pagamento del compenso è effettuato, tramite cedolino, in rate mensili posticipate. Il pagamento viene effettuato qualora non pervenga, entro la fine del relativo mese di competenza, idonea comunicazione da parte del Dirigente Responsabile del progetto di ricerca, attestante la mancata esecuzione dell'attività.

14.3. Il borsista potrà usufruire dei buoni pasto al costo stabilito dalle vigenti disposizioni interne.

14.4. Al borsista spetta il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a eventi formativi, o per effettuare sopralluoghi fuori sede collegati alle tematiche del progetto di ricerca, secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento in materia.

14.5. L'Assicurazione per responsabilità civile verso terzi e l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sono a carico dell'Istituto.

ART. 15. TUTELA DELLA PRIVACY E SICUREZZA

15.1. L'Istituto provvede al trattamento dei dati personali del borsista e alla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 16. OBBLIGHI DEL BORSISTA

16.1. Il borsista è tenuto:

- a svolgere con la massima diligenza le attività previste dalla borsa di studio;
- a seguire le indicazioni del Responsabile del progetto di ricerca nello svolgimento della sua attività;
- ad assicurare una adeguata frequenza presso l'Istituto per l'ideoneo sviluppo del percorso formativo, di norma nell'ambito di orari compatibili con quelli di ordinario svolgimento dell'attività lavorativa;
- a mantenere la riservatezza e, quindi, a non divulgare a terzi informazioni, dati e notizie apprese nel corso dell'attività con l'Istituto e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto; tale obbligo di riservatezza dovrà essere osservato anche dopo la scadenza della borsa;
- a rendere in ogni momento disponibile il materiale oggetto della propria attività in Istituto, ovvero a non impedire o ostacolare la condivisione delle informazioni e dei dati raccolti al Responsabile della Struttura in cui opera o a suoi collaboratori, anche attraverso l'inserimento di queste informazioni in documenti ad accesso esclusivo. Il borsista è tenuto, altresì, all'osservanza delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento aziendale e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;
- a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria disposta dall'Istituto;
- a osservare le disposizioni in materia di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro.

ART. 17. DECADENZA DALLA BORSA DI STUDIO

17.1. Costituiscono cause di decadenza della borsa di studio l'inosservanza da parte del borsista degli obblighi previsti dall'articolo precedente o lo scarso impegno nell'attività formativa, attestato e documentato dal Responsabile del progetto di ricerca o il sopravvenire di condizioni di incompatibilità. La comunicazione di decadenza avviene con nota scritta al borsista con preavviso di almeno **15 (quindici) giorni**.

ART. 18. RECESSO ANTICIPATO

18.1. Il recesso anticipato da parte del beneficiario della borsa di studio deve essere comunicato con nota scritta indirizzata al Responsabile del progetto di ricerca e al Responsabile della Struttura

Gestione Risorse Umane, con un preavviso di almeno di **15 (quindici) giorni**, salvo diverso accordo con il Responsabile del progetto di ricerca.

ART. 19. SOSPENSIONE DELLA BORSA DI STUDIO

19.1. Il borsista può chiedere la sospensione della borsa di studio per un periodo definito e non eccedente la scadenza della stessa, previa approvazione del Direttore della Struttura Complessa. La richiesta deve essere adeguatamente motivata e presentata in carta semplice con un preavviso di almeno di **15 (quindici) giorni**, salvo diverso accordo tra le parti.

19.2. Durante il periodo di sospensione della borsa di studio, al borsista non viene erogato il compenso spettante.

19.3. Il periodo di sospensione non modifica in alcun modo la durata complessiva della borsa di studio, il cui termine rimane quello stabilito nella lettera di conferimento.

ART. 20. VALUTAZIONE CONCLUSIVA DELLA BORSA DI STUDIO

20.1. A conclusione di ciascun periodo di borsa di studio, a riprova dell'effettivo svolgimento dell'attività di formazione, il direttore della struttura complessa, cui afferisce la borsa di studio, coadiuvato dal Responsabile del progetto di ricerca nel quale il borsista è inserito, redige una relazione sintetica sull'attività svolta dal borsista, descrivendo le attività e le tecniche oggetto di formazione e indicando, altresì, la valutazione di tale percorso in relazione anche alle capacità tecniche, di collaborazione *in team* e di produzione scientifica o documentale/amministrativa. Tale relazione viene controfirmata dal borsista per presa visione e conservata a fascicolo.

ART. 21. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

21.1. Il presente Regolamento sostituisce le disposizioni precedentemente adottate dall'Istituto in materia di borse di studio e verrà applicato a ogni nuovo conferimento successivo all'adozione del presente Regolamento.

21.2. Per le borse di studio in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento resta confermata la disciplina vigente al momento del loro conferimento, o proroga, fino alla naturale scadenza del termine prefissato.